



COMUNE DI DANTA DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CCNL 21 maggio 2018. Indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa territoriale – Parte normativa – Triennio 2019 – 2021.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **otto**
del mese di **marzo** alle ore **18,15** nella Sede Municipale, si è riunita
la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

- | | | |
|------------------------------|---|-------------|
| 1. MATTEA Ivano | - | Sindaco |
| 2. MENIA D'ADAMO Mirco | - | Assessore |
| 3. DORIGUZZI BREATTA Daniele | - | Assessore |
| | | Presenti N. |

| Presenti |
|----------|
| SI |
| SI |
| SI |
| 03 |

Partecipa il Sig. **Mattea Ivano** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa la Sig. **Pilotto dr. Enrico** nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto.

OGGETTO: CCNL 21 MAGGIO 2018. INDIRIZZI LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA TERRITORIALE - PARTE NORMATIVA - TRIENNIO 2019-2021

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- dal 2000 l'Unione Montana Feltrina ha attivato contrattazione decentrata a livello territoriale per gli Enti Associati
- le OO. SS. hanno manifestato la propria disponibilità ad effettuare la contrattazione territoriale sottoscrivendo un protocollo in data 13 settembre 2018;
- la contrattazione territoriale è un momento importante per la omogeneizzazione dei meccanismi operativi e gestionali, e l'UMF fornisce un adeguato supporto tecnico alle amministrazioni, in un contesto di gestione associata del personale;

ATTESO che con l'incarico alla UMF, questa diventa il soggetto incaricato di agire in rappresentanza degli enti per la contrattazione decentrata, ferma restando l'autonomia in materia di ciascuna amministrazione che si esplicita attraverso l'emanazione di apposite direttive;

VISTO l'articolo 40, commi 3-bis e 3-ter, del d.lgs. 165/2001, che stabilisce:

- *“3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.”;*
- *“3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. ...”;*

RICORDATO che:

- l'articolo 8, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018, stabilisce: **“Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale.”;**
- come previsto dall'articolo 2, comma 4, del CCNL 21 maggio 2018, le disposizioni contrattuali si applicano finché non vengono sostituite dalle nuove disposizioni, vigendo il principio dell'ultrattività dei contratti collettivi;
- l'art. 9 del CCNL 21 maggio 2018, definisce le modalità per lo svolgimento della contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale;

EVIDENZIATO che in data 27.12.2018 è stato sottoscritto il CCDIT stralcio per il 2019;

RICHIAMATO l'articolo 7, comma 4, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, che definisce le seguenti materie oggetto di contrattazione:

“a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;

- b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
- c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;
- d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
- e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quinquies, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
- f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies comma 1;
- g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
- h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
- i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24, comma 1;
- j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;
- l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 23, commi 2 e 4, in merito, rispettivamente, all'arco temporale preso in considerazione per l'equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;
- m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
- n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2;
- o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 38-bis del CCNL del 14.9.2000;
- p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 25, comma 2;
- r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 22, comma 2;
- s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. art. 38 del CCNL del 14.9.2000;
- t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi;
- u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67;
- v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- w) il valore dell'indennità di cui all'art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;
- z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art.23, comma 8, in materia di turni di lavoro notturni";

DATO atto che con propria deliberazione n. 47 del 24.12.2018, è stata data delega alla Unione Montana Feltrina per la gestione delle relazioni sindacali relative alla contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello territoriale;

DATO atto che la Giunta svolge, in sede decentrata, un ruolo analogo a quello svolto a livello nazionale dal Comitato di settore; pertanto, formula le direttive e fissa gli obiettivi per la delegazione trattante di parte pubblica;

EVIDENZIATO che il nuovo CCNL oltre a rivedere nel complesso molti istituti, e in particolare:

- modifica l'assetto delle competenze in materia di regolamentazione della premialità, completando il percorso delineato dal d.lgs. 75/2017 e superando l'impostazione contenuta nel d.lgs. 150/2009;
- istituisce la "indennità condizioni di lavoro" che va a sostituire le pregresse indennità di maneggio valori, di rischio e per le attività disagiate;
- definisce una nuova modalità di attribuzione della retribuzione di risultato degli incaricati di posizione organizzativa;
- subordina l'entrata in vigore di alcuni istituti alla stipula del CCDI attuativo della nuova disciplina

- introduce dei nuovi istituti indennitari per gli appartenenti alla polizia municipale;

RICORDATO che, nell'ambito della gestione associata del ciclo della performance, gli enti si sono dotati dei seguenti strumenti per la valutazione e la premialità del personale:

- “Regolamento per la valutazione e la premialità del personale”;
- Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP);

ATTESO che ai fini di quanto previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, del d.lgs. 165/2001:

- *“Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, ... , l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali ... è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.”* (art. 8, comma 5, CCNL 21 maggio 2018);
- *“... decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z)”* (art. 8, comma 4, CCNL 21 maggio 2018);

VALUTATA la necessità di emanare appositi indirizzi alla delegazione trattante per la elaborazione di una piattaforma e per la sua presentazione alle parti sindacali;

RITENUTO pertanto di impartire le seguenti direttive per la contrattazione decentrata triennale 2019-2021:

- per gli istituti che non hanno subito variazioni normative dal nuovo CCNL mantenere le disposizioni già contenute nel vigente CCDI, fatte salve eventuali modifiche di dettaglio;
- individuare in accordo con l'Organismo indipendente di valutazione / il Nucleo di Valutazione la corretta ripartizione tra materia contrattuale e disposizioni dell'ente in materia di premialità, con particolare riferimento a performance collettiva e individuale e progressioni orizzontali;
- definire i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance e per le progressioni economiche orizzontali che salvaguardino i principi di premialità, meritocrazia e selettività;
- con riferimento all'indennità condizioni di lavoro: definire importi e criteri generali per la sua attribuzione che salvaguardino i livelli di spesa storici per indennità di maneggio valori, rischio e disagio;
- con riferimento alla retribuzione di risultato delle posizioni organizzative: definire la quota del fondo da destinare a risultato e i criteri generali in modo da salvaguardare i principi di premialità e meritocrazia;
- con riferimento all'indennità di servizio esterno del personale della polizia locale: definire un importo che si attesti sul livello minimo e criteri generali che limitino l'attribuzione solamente a soggetti che effettuino il servizio esterno in via continuativa – avuto peraltro riguardo alla dimensione della dotazione organica degli addetti alla polizia locale;
- con riferimento all'indennità di funzione delle polizia municipale: applicare una disciplina omogenea a quella della indennità di specifiche responsabilità;
- definire *“i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva”* in particolare per l'incentivo funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50/2016 (prevedendo una differenziazione di disciplina tra appalti di lavori e appalti di servizi e forniture, che tenga in considerazione la differente complessità delle attività incentivate) e l'incentivo per recupero evasione IMU e TARI;
- definizione di puntali *“criteri di ripartizione delle risorse disponibili”* e l'eventuale necessità di incrementare le risorse del fondo delle posizioni organizzative con contestuale riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67 del CCNL;
- non introdurre nel CCDIT materie demandate al confronto;
- per le materie che non trovano applicazione effettiva agli enti, in ragione della mancanza delle specifiche funzioni o per la non attivazione di tali servizi, valutare lo stralcio;
- tenere tempestivamente aggiornata le Amministrazioni sugli sviluppi della contrattazione, in particolare nel caso di grave disaccordo sulle materie per le quali sia possibile il ricorso

all'atto unilaterale di cui all'articolo 40, comma 3-ter, del d.lgs. 165/2001;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili del servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

PRESO atto dell'urgenza di provvedere in quanto necessario avviare al più presto la contrattazione formale;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il d.lgs. 165/2001;
- lo Statuto comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi legalmente;

DELIBERA

- di fornire al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica gli allegati indirizzi per la contrattazione decentrata territoriale, di cui si omette la pubblicazione.
2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL PRESIDENTE
Mattea Ivano



IL SEGRETARIO
Pilotto dr. Enrico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 14 MAR. 2019



L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Menia/Ettore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dal 14 MAR. 2019 al _____, senza opposizioni e/o reclami;

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____;

dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio;

Danta di Cadore, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pilotto dr. Enrico



COMUNE DI DANTA DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

PARERI EX ARTT. 49 E 147.BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000, S.M.I., E ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI (SULLE DELIBERAZIONI)

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 07

DATA 08.03.2019

OGGETTO: CCNL 21 maggio 2018. Indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa territoriale – Parte normativa – Triennio 2019 – 2021.

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, il sottoscritto esprime il seguente parere:

per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA esprime parere favorevole



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, il sottoscritto esprime il seguente parere:

per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere favorevole



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO